



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

ORDINANZA n. 2 del 09.01.2021

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE SU SUOLO INNEVATO DI QUALSIASI ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA, SCI ALPINISMO, CIASPOLATE E ALTRE ATTIVITÀ SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO, A CAUSA DI RISCHIO VALANGHE MARCATO 3 DALLA DATA ODIERNA E FINO AL GIORNO 15.01.2021 COMPRESO ESCLUDENDO DALLE LIMITAZIONI GLI ATLETI PROFESSIONISTI E NON PROFESSIONISTI RICONOSCIUTI DI INTERESSE NAZIONALE DAL CONI, DAL CIP E/O DELLE RISPETTIVE FEDERAZIONI

IL SINDACO

Viste le condizioni del manto nevoso, caratterizzato da cumuli creati dalle intense precipitazioni nevose che interessano il territorio comunale.

Visto il Bollettino odierno di Previsione Neve e Valanghe del Servizio Meteomont dell'Arma dei Carabinieri, che indica attualmente un grado MARCATO 3, per le precipitazioni nevose previste sul Comprensorio.

Preso atto che si rendono necessari e urgenti per ragioni di pubblica e privata incolumità nonché di sicurezza, la chiusura a qualsiasi attività escursionistica, comprese attività di sci alpinismo, ciaspolate e altre attività sportive e del tempo libero, in pista o fuori pista sulle aree sciabili e della frequentazione in montagna in ambiente innevato per pericolo valanghe.

Ritenuto opportuno al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza disporre il divieto sul tutto il territorio comunale su suolo innevato dalla data odierna fino al 15.01.2021.

Visto l'art. 54 del TUEL, con il quale il Sindaco, quale ufficiale di Governo adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Considerato che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Lucca ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs 267/2000, considerato che trattandosi di provvedimento contingibile e urgente non è consentito comunicare l'avvio del procedimento ai sensi dell' art. 7 della Legge 214/1990.

Visti gli atti istruttori

ORDINA

La chiusura temporanea in tutto il territorio comunale su suolo innevato di qualsiasi attività escursionistica, sci alpinismo, ciaspolate e altre attività sportive e del tempo libero, a causa di rischio valanghe marcato 3 in aumento dalla data odierna e fino al giorno 15.01.2021 compreso.





COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Sono esclusi dalle limitazioni gli atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o delle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali e/o lo svolgimento di tale competizioni, così come stabilito dalla FISI in accordo con il CONI.

COMUNICA

Che avverso il presente atto è ammesso, da parte di chiunque vi abbia interesse, ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia della Lucca, entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo Pretorio del Comune, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento nei modi e nei termini previsti dalla Legge 1034/1971 e dal D. Lgs. 104/2010, oppure ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e seg. Del D.P.R. n. 1199/1971.

ALL'UOPO DISPONE

l'invio della presente ordinanza:

- alla Segreteria generale per la pubblicazione all'Albo on line del Comune;
- al Questore di Lucca;
- al Comando Stazione Carabinieri di Castiglione di Garfagnana;
- ai Carabinieri Forestali
- alla Polizia Municipale.
- al Prefetto di Lucca

Castiglione di Garfagnana, lì 09.01.2021

IL SINDACO

Geom. Daniele Gaspari

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93)